

**REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2001 DELLA COMMISSIONE
del 1° ottobre 2001**

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano i fichi secchi non trasformati non stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/96 e le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi ammassatori sono definite nel regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati⁽³⁾. Occorre pertanto fissare il prezzo d'acquisto per la campagna 2001/02 sulla base, per le uve secche, dell'evoluzione dei prezzi mondiali e, per i fichi secchi, del prezzo minimo fissato dal regolamento (CE) n. 1589/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001,

che fissa, per la campagna 2001/02, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione⁽⁴⁾.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/02, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, è di:

- 445,65 EUR per tonnellata netta per le uve secche non trasformate,
- 542,70 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi non trasformati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 171 del 26.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 8.